

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 novembre 2023

Liquidazione di ulteriori risorse in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell'anno 2022 e determinazione di ulteriori risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2023. (23A06715)

(GU n.287 del 9-12-2023)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, che al comma 1, lettera m), attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 45, con il quale è istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, e l'art. 46, con il quale sono definite le relative aree funzionali;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e, in particolare, l'art. 22, comma 4, secondo il quale le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), l'erogazione di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto l'art. 1, comma 592 della legge n. 234 del 2021 il quale dispone che «a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di Governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025» ed in particolare, la Tabella 4 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2023, n. 12, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 77 del 22 febbraio 2023, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata Tabella 4, di cui fa parte la Missione 3 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (24) - Programma 3.2 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12) - CDR 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale»;

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con cui è stata istituita la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021 n. 140, registrato dalla Corte dei conti in data 9 settembre 2021 al n. 2480, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021 e vigente dal 23 ottobre 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2022 al n. 146, con il quale è stato conferito l'incarico di direttore generale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2022 al n. 299, recante «Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, con il quale è adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2018;

Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, approvato con il decreto sopra citato, che declina come primo obiettivo quantitativo assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del Reddito di inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché è adottato il riparto delle risorse della quota servizi del

Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2019;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2020, con il quale e' adottato il riparto delle risorse della quota servizi di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2020;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti al numero 169 in data 24 gennaio 2022, con il quale all'art. 2 e' stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' per il triennio 2021-2023 (Piano poverta' 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete nella seduta del 28 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 di adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' relativo al triennio 2021-2023 e di riparto delle risorse della quota servizi del fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale 2021-2023;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare:

al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attivita';

al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 e' attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In particolare, sulla base dei prospetti sono

determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 144 con il quale sono state determinate le somme prenotate per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli Ambiti entro il 28 febbraio 2021;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 dicembre 2021 di riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2021-2023;

Considerato che al fine di sostenere gli ambiti sociali che non riescono già nel 2022, ai sensi del predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 2021, ad accedere all'incentivo, in sede di riparto del Fondo povertà 2021-2023, è stato considerato quale autonomo criterio di riparto il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari nel 2022 al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi del comma 798 e si è ritenuto di proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel 2023;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 126 del 13 luglio 2022, con il quale sono state determinate le somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio al 31 dicembre 2021 e prenotate quelle per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato del 2022 sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli Ambiti entro il 28 febbraio 2022;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 163 del 22 settembre 2022, con il quale sono state determinate ulteriori somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio al 31 dicembre 2021 e prenotate ulteriori somme per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato per il 2022 sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, da alcuni Ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022 che non erano state finalizzate per mero errore materiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella della dott.ssa Marina Elvira Calderone a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 110 dell'8 agosto 2023, con il quale sono state determinate le somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio al 31 dicembre 2022 e prenotate quelle per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato del 2023 sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli Ambiti entro il 28 febbraio 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 settembre 2023 al n. 2454 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 28 settembre 2023, n. 227;

Considerato che successivamente all'emanazione del citato decreto n. 110 dell'8 agosto 2023, con nota dell'8 settembre 2023 l'ente capofila dell'ATS Alta Val di Cecina Valdera ha comunicato che a seguito di verifiche interne, alla data del 28 febbraio u.s. su SIOSS e' stato inserito per mero errore materiale il numero di assistenti sociali in servizio anziche' quello degli assistenti sociali Full time equivalent, ed ha indicato che il numero corretto di assistenti sociali a tempo indeterminato Full time equivalent al 31 dicembre 2022 e' pari a 19,87 per il consuntivo dell'annualita' 2022 e, in via previsionale a 27,22 per l'annualita' 2023;

Considerato che successivamente all'emanazione del citato decreto n. 110 dell'8 agosto 2023, con nota del 14 settembre 2023 l'ente capofila dell'ATS Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato che a seguito di verifiche interne, alla data del 28 febbraio u.s. su SIOSS e' stato inserito per mero errore materiale un numero di assistenti sociali superiore a quello corretto, ed ha indicato che il dato relativo al numero di assistenti sociali a tempo indeterminato Full time equivalent a consuntivo per il 2022 e' pari a 28,32;

Considerato che la Comunita' montana Valle Brembana ha segnalato con pec del 27 febbraio 2023 l'impossibilita' di utilizzare la piattaforma SIOSS dovuta a problemi tecnici inviando con la stessa comunicazione i dati degli assistenti sociali Full time equivalent a consuntivo per il 2022 pari a 8,49 e quelli previsionali 2023 pari a 10,26, che non e' stata in grado di risolvere i segnalati problemi nei tempi della proroga al 3 marzo concessa in risposta alla citata pec segnalando per mero errore materiale il permanere del problema all'indirizzo sbagliato, e che dopo l'emanazione del citato decreto 110 dell'8 agosto 2023, con nota del 5 settembre 2023 a firma del rappresentante legale della Comunita' montana Valle Brembana e' stato chiesto di poter includere la Comunita' montana tra i beneficiari del contributo in argomento per aver dimostrato di aver compiuto ogni utile azione al fine di inserire i dati sulla piattaforma SIOSS;

Considerato che l'ambito territoriale sociale Roma Capitale ha segnalato con nota dell'8 marzo 2023 di dover procedere a una modifica del dato previsionale 2023 che per mero errore materiale non ha tenuto conto di nuove assunzioni programmate nell'anno in corso e, successivamente all'emanazione del citato decreto 110 dell'8 agosto 2023 con nota del 29 settembre u.s., ha confermato che per mero errore materiale nell'indicazione del numero di assistenti sociali Full time equivalent previsti in servizio nel 2023 non sono state tenute in considerazione 214 nuove assunzioni, e che pertanto il nuovo valore del Full time equivalent, per la determinazione delle risorse prenotabili per l'anno 2023, e' pari a 536,79 considerate le 214 risorse aggiuntive assunte nell'anno 2023, e precisamente in numero pari a 184 a decorrere dal 1° novembre 2023 e 30 assistenti sociali Full time equivalent a decorrere dal 30 novembre 2023;

Considerato che l'Ambito territoriale sociale di Merate ha segnalato con pec del 18 settembre 2023 una richiesta di assistenza vista l'impossibilita' di finalizzare sulla piattaforma SIOSS i dati relativi al 2022 e quelli previsionali del 2023, ed ha trasmesso una comunicazione con pec del 10 ottobre 2023 indicando i dati degli assistenti sociali Full time equivalent a consuntivo per il 2022 pari a 19,77 e quelli previsionali 2023 pari a 19,90 con la quale si chiede di poter rientrare tra i beneficiari del contributo in argomento per aver dimostrato di aver compiuto ogni utile azione al fine di inserire i dati sulla piattaforma SIOSS;

Considerato che l'Ambito territoriale sociale di Treviglio ha segnalato con pec del 2 e del 9 ottobre 2023 di aver riscontrato successivamente all'emanazione del citato decreto 110 dell'8 agosto 2023 che per mero errore materiale non e' stato inserito correttamente sulla piattaforma SIOSS il dato relativo all'indicazione del numero di assistenti sociali Full time equivalent nel 2022 e quello relativo agli assistenti sociali previsti in

servizio nel 2023, e che il valore corretto del numero di assistenti sociali Full time equivalent, per la determinazione delle risorse liquidabili nell'anno 2022 e' pari a 24,87 e quello previsto per l'anno 2023 e' pari a 25,91;

Considerato che successivamente all'emanazione del citato decreto n. 110 dell'8 agosto 2023, con nota mail del 10 ottobre 2023 e con pec del 2 novembre 2023 l'Ambito territoriale sociale Distretto D54 della Regione Siciliana ha comunicato che a seguito di verifiche interne, alla data del 28 febbraio u.s. su SIOSS e' stato inserito per mero errore materiale un numero di assistenti sociali superiore a quello corretto, ed ha indicato che il dato relativo al numero di assistenti sociali a tempo indeterminato Full time equivalent a consuntivo per il 2022 e' pari a 9,1;

Considerato che successivamente all'emanazione del citato decreto n. 110 dell'8 agosto 2023, con nota pec del 26 ottobre 2023 l'Ambito territoriale sociale Distretto D22 della Regione Siciliana ha comunicato che a seguito di verifiche interne, alla data del 28 febbraio u.s. su SIOSS e' stato inserito per mero errore materiale un numero di assistenti sociali previsti in servizio nel 2023 inferiore a quello corretto, e ha chiesto di considerare in via previsionale per il 2023 tredici assistenti sociali in servizio Full time equivalent;

Preso atto che le somme liquidabili determinate con il decreto ministeriale n. 110 dell'8 agosto 2023 sono inferiori agli importi prenotati determinati con i precedenti decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 e decreto ministeriale n. 163 del 22 settembre 2022, pertanto risulta possibile liquidare le risorse spettanti agli Ambiti territoriali sociali Comunita' montana Valle Brembana, Merate e Treviglio sulla base dei dati presentati a consuntivo 2022;

Ritenuto opportuno di dover ricalcolare le somme liquidabili attribuite agli ATS, Alta Val di Cecina Valdera, Unione dei Comuni Valle del Savio e Distretto D54 della Regione Siciliana, determinate con decreto ministeriale n. 110 dell'8 agosto 2023;

Ritenuto opportuno di dover integrare le somme prenotate di cui alla tabella 2 del DM n. 110 dell'8 agosto 2023, per Roma Capitale, Comunita' montana Valle Brembana, Merate, Treviglio e Distretto D22 della Regione Siciliana di dover al contempo ridurre le somme prenotate per l'ATS Alta Val di Cecina Valdera in considerazione del minor numero di assistenti sociali Full time equivalent comunicati;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «Fondo poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

b) «Riparto del Fondo poverta'»: il riparto agli ambiti di ciascuna regione del Fondo poverta' secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) «Contributo spettante agli ambiti»: il contributo di cui all'art. 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali a valere sul Fondo poverta' in ragione del numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno;

f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti le modalita' di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo, trasmesse agli ambiti con le note direttoriali n. 1447 del 12 febbraio 2021, n. 938 del 4 febbraio 2022 e n. 908 del 26 gennaio 2023;

g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall'ambito territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative citate;

h) «Somme prenotate»: le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla base dei Prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

i) «Somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, determinate sulla base dei Prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2

Rideterminazione delle somme liquidabili annualita' 2022

1. Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, preso atto di quanto in premessa indicato ad integrazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 110 dell'8 agosto 2023, e nei limiti delle somme prenotate, sono determinate le ulteriori somme liquidabili agli Ambiti territoriali sociali Comunita' montana Valle Brembana, Merate e Treviglio, ricalcolate le somme liquidabili per l'Unione dei Comuni Valle del Savio e Distretto D54 e non riconosciute le risorse precedentemente assegnate in favore dell'ATS Alta Val di Cecina Valdera secondo la allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto. L'importo totale complessivo delle risorse liquidabili per l'annualita' 2022 risulta pari a euro 65.037.942,17.

2. Tale importo sara' liquidato con risorse a valere sulle somme prenotate, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 126 del 13 luglio 2022 e al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 163 del 22 settembre 2022. Le somme non liquidabili residue rientrano nella disponibilita' del Fondo poverta' e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.

Art. 3

Rideterminazione delle somme prenotate annualita' 2023

1. Ai fini della prenotazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2023 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, preso atto di quanto in premessa indicato ad integrazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 110 dell'8 agosto 2023, sono riconosciute al Distretto D22 le somme indicate nella Tabella 2, sono rideterminate in aumento le somme prenotate per gli Ambiti territoriali sociali Comunita' montana Valle Brembana, Roma Capitale, Merate, Treviglio e sono rideterminate in diminuzione le somme prenotate per l'ATS Alta Val di Cecina Valdera sempre secondo la allegata tabella 2, parte integrante del presente decreto. L'importo totale complessivo delle risorse prenotate per l'annualita' 2023 risulta pari a euro 96.008.876,04.

2. In sede di riparto del Fondo poverta', le somme prenotate di cui al comma precedente sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi. Le somme prenotate, laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell'annualita' 2024, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilita' del Fondo poverta' per essere ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.

Art. 4

Capitolo di spesa

La spesa complessiva grava sulla disponibilita' sul capitolo 3550 PG 1 «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la poverta' - iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9 - «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale» per l'anno finanziario 2023.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 9 novembre 2023

Il Ministro: Calderone

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2856

Allegato

**Parte di provvedimento in formato grafico → vedi il file allegato:
DMinlav9Nov23Allegato**